



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Infortunio alunno: la scuola è responsabile?

Autore: Redazione | 03/11/2020



*Se lo studente si fa male durante l'orario scolastico, l'istituto deve risarcire i danni.*

Tuo figlio frequenta la terza media. Una mattina, l'insegnante di matematica ti chiama sul cellulare per avvertirti che il ragazzino è caduto mentre correva in

corridoio con gli altri studenti. Spaventata, ti precipiti in classe e trovi il tuo bambino steso sul banco che si lamenta per il dolore alla gamba. Decidi di portarlo subito al pronto soccorso dove i medici accertano la rottura dei legamenti.

In questo articolo ci soffermeremo, in particolare, sull'**infortunio dell'alunno: la scuola è responsabile?** Si può chiedere un risarcimento danni? Cosa prevede la legge? Devi sapere che l'istituto scolastico e gli insegnanti devono vigilare sugli studenti al fine di salvaguardare la loro incolumità fisica. Tale obbligo perdura per tutta la durata della prestazione scolastica e si esaurisce solo quando l'alunno viene affidato a terzi. Qualora si riesca a dimostrare la responsabilità del docente, allora è possibile chiedere un risarcimento per l'evento lesivo. Ma procediamo con ordine e cerchiamo di approfondire la questione punto per punto.

## **Infortunio alunno: gli insegnanti devono vigilare?**

Nel momento in cui si affida il proprio figlio all'**istituto scolastico**, scattano degli **obblighi di custodia e vigilanza** in capo alla scuola e agli insegnanti. Detto in parole più semplici, i docenti devono prestare attenzione agli studenti in modo da garantire la loro sicurezza e la loro incolumità per tutta la durata della prestazione scolastica (cioè dall'entrata all'uscita dall'istituto). Tutto ciò al fine di evitare che gli **alunni** procurino un **danno** a sé stessi o agli altri. Ti faccio un esempio.

*Caio si trova in classe nell'ora di ricreazione. L'insegnante approfitta della pausa per andare a prendersi un caffè alla macchinetta. Durante l'assenza del docente, Caio tira un pugno al compagno di banco rompendogli due incisivi.*

Come puoi notare, l'insegnante ha lasciato la **classe priva di controllo** durante l'**orario scolastico**. In casi del genere, sussiste la responsabilità sia del docente sia della scuola per il danno cagionato all'alunno.

## **Infortunio alunno: la scuola è responsabile?**

A questo punto, ti è chiaro che la scuola non ha solo il dovere di educare e istruire gli studenti, ma deve anche vigilare sugli stessi onde evitare che si facciano del

male. Quindi, se un alunno riporta un danno alla sua persona oppure ai compagni di classe durante le lezioni, la responsabilità ricade sull'insegnante e sull'istituto scolastico.

E se l'**infortunio** avviene fuori la scuola? Pensa, ad esempio, allo studente che, una volta lasciato l'istituto, si rechi alla fermata dell'autobus dove picchia un compagno di classe. In casi del genere, si è espressa di recente la Suprema Corte **[1]**, la quale ha chiarito che l'**obbligo di vigilanza della scuola** perdura fino a quando l'alunno non sia "preso in consegna" da terzi, cioè dai genitori (o da altre persone da essi incaricati) oppure dagli addetti al trasporto.

Ne consegue che, in entrambi i casi, finché l'alunno si trova sotto la custodia della scuola, i genitori possono pretendere il **risarcimento del danno** patrimoniale e non patrimoniale.

Naturalmente, per **ottenere il risarcimento** è necessario dimostrare:

- il **fatto storico**: ossia l'accadimento;
- il danno all'integrità psicofisica: cioè che lo studente si è fatto male (ad esempio, ha riportato una frattura al braccio);
- la relazione di causa-effetto: in parole povere, bisogna provare che il danno sia stato determinato dalla mancanza di vigilanza da parte della scuola;
- che l'evento si è verificato durante l'**orario scolastico**. È in tale arco temporale, infatti, che grava sugli insegnanti l'obbligo di custodia e vigilanza degli studenti.

## **Infortunio alunno: come comportarsi?**

Partiamo da un esempio pratico.

*Tizio si trova nella palestra della scuola durante l'ora di educazione fisica. Ad un certo punto, la professoressa si allontana per rispondere al cellulare. Nel frattempo, Tizio si arrampica sulla parete attrezzata, ma perde l'equilibrio e cade rovinosamente per terra. A causa della caduta, l'alunno riporta forti dolori al braccio.*

Ebbene, per avanzare una **richiesta di risarcimento alla scuola**, i genitori di Tizio devono prima procurarsi tutta la documentazione medica che sarà necessaria

per quantificare i danni patiti (ad esempio, il certificato del medico di base, il referto del pronto soccorso, le fatture per eventuali sedute di fisioterapia, gli scontrini per l'acquisto dei medicinali, ecc.).

Una volta raccolto tutto il materiale devono rivolgersi ad un avvocato di fiducia, il quale redigerà la richiesta scritta di risarcimento da indirizzare alla scuola (in persona del dirigente scolastico). All'istanza andrà allegata tutta la documentazione medica e sarà opportuno precisare:

- come si sono svolti i fatti: quindi, descrivere gli eventi per filo e per segno;
- il danno occorso all'alunno: è bene indicare il tipo di lesione e se questa è temporanea o permanente;
- il nesso di causalità tra il danno e l'assenza di vigilanza da parte dell'insegnante.

Se poi la scuola non vuole pagare, è necessario intentare una causa affinché sia il giudice a decidere in merito. L'istituto scolastico, da parte sua, può smontare le accuse dimostrando che:

- il danno si è verificato a causa di un **evento imprevedibile ed inevitabile**;
- di aver adottato tutte le misure necessarie a garantire la massima sicurezza dei propri studenti.

Pertanto, qualora la scuola riesca a provare che l'**evento lesivo** si è verificato indipendentemente dalla vigilanza operata oppure per circostanze assolutamente imprevedibili o inevitabili, allora non spetterebbe alcun risarcimento.

## **Note**

**[1]** Cass. sent. 21593/2017 del 19.09.2017.